

Messaggio

numero

8361

data

15 novembre 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) – Nuovo articolo 5a e modifica degli articoli 4, 4a e 6

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'inserimento di un nuovo art. 5a nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr), rispettivamente un completamento dell'art. 6 cpv. 2 LAggr, al fine di consentire la chiusura di procedure aggregative in corso laddove non siano più date le premesse per giungere in tempi ragionevoli a una votazione consultiva. Contestualmente proponiamo pure alcuni adattamenti, in particolare per meglio regolare le procedure di progetti aggregativi in corso.

I. INTRODUZIONE

La legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr), che aveva sostituito la legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945, disciplina da una ventina d'anni i processi aggregativi nel nostro Cantone. Entrata in vigore il 13 febbraio 2004, nel corso degli anni è stata rivista alcune volte e meglio:

- il 17 marzo 2011 (entrata in vigore 27.09.2013) con una consistente revisione, abbinata a quella della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, che ha stabilito le basi legali per l'introduzione del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), nonché precisato e ottimizzato la procedura aggregativa in base all'esperienza pratica e alla giurisprudenza (MG 6363 del 25 maggio 2010);
- il 24 marzo 2015 (entrata in vigore 01.06.2015) con la modifica dell'art. 6a che ha reso meno restrittive le condizioni per consentire la proroga delle elezioni degli organi comunali nei comuni coinvolti in una procedura di aggregazione;
- il 20 giugno 2016 (entrata in vigore 01.09.2016) con la formalizzazione delle basi legali per separare in modo coatto parti di territorio e aggregarle a uno o più comuni per costituire un nuovo Comune (nuovo art. 9a e modifiche correlate), colmando la lacuna evidenziata dal Tribunale federale in occasione di un ricorso presentato contro la "prima" aggregazione di Verzasca (MG 7168 del 17 febbraio 2016);
- il 9 dicembre 2019 (entrata in vigore 01.05.2020) con la modifica dell'art. 12 che ha anticipato il momento in cui il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti sui comuni in aggregazione a tutela di interessi preponderanti del futuro Comune (MG 7607 del 5 dicembre 2018). Tuttora pendente la proposta modifica dell'art. 3 contenuta nel medesimo messaggio, correlata all'approvazione del PCA (MG 7606 del 5 dicembre 2018) il cui esame è per il momento sospeso.

La presente proposta, volta a permettere in determinate circostanze la chiusura di procedure di aggregazione prima della votazione consultiva, si iscrive nella linea delle precedenti modifiche aventi quale obiettivo di precisare e ottimizzare il processo, dando una risposta concreta alle situazioni messe in luce dalla pratica.

II. COMPENSORI DI AGGREGAZIONE: SITUAZIONE ATTUALE

In estrema sintesi e semplificando, lo schema sottostante riporta le principali tappe di un progetto aggregativo dal momento del suo inizio fino alla decisione del Gran Consiglio. Quando quest'ultimo decreta l'aggregazione, dopo la crescita in giudicato viene organizzata la prima elezione degli organi comunali e con questo la costituzione del nuovo Comune. La procedura termina invece con la decisione del Gran Consiglio nei casi in cui l'aggregazione viene abbandonata.

1	Municipi o legislativi o cittadini	Istanza d'aggregazione
2	Consiglio di Stato	Approvazione dell'istanza (o ev. avvio d'ufficio) e istituzione di una Commissione di studio
3	Commissione di studio	Allestimento dello studio aggregativo
4	Municipi e legislativi (ed ev. altri istanti)	Preavvisi degli organi comunali (ed ev. altri istanti) sullo studio
5	Commissione di studio	Trasmissione dell'incarto al Governo
6	Consiglio di Stato	Approvazione dello studio e fissazione della data della votazione consultiva
7		Votazione consultiva
8	Consiglio di Stato	Messaggio governativo
9	Gran Consiglio	Decreto legislativo di aggregazione o di abbandono

Inizialmente, l'impostazione dell'allora nuova LAggr nel 2003 prevedeva con carattere perentorio l'obbligo che una volta la procedura avviata essa dovesse sempre condurre alla votazione consultiva in tutti i comuni originariamente coinvolti. Il relativo messaggio (MG 5355 del 14 gennaio 2003) precisa infatti a pag. 24:

“Si prevede in sostanza che:

- ◆ *la consultazione sia obbligatoria; una volta avviato, l'iter ha quale tappa irrinunciabile la consultazione popolare (...)*”

Con la revisione contenuta nel messaggio del 2010, che ha abolito l'eventualità di porre in votazione più di uno scenario aggregativo, è stata introdotta la possibilità per il Consiglio di Stato di modificare il compensorio di studio dell'aggregazione con le seguenti modalità:

- includendo o escludendo uno o più comuni (in seguito anche parte di essi), sia all'avvio che durante la procedura prima della consegna dello studio (art. 4a cpv. 2 LAggr);
- estendendo d'ufficio lo scenario aggregativo di una procedura già avviata, prima della consegna dello studio (art. 5 cpv. 1 LAggr);
- escludendo uno o più comuni (in seguito anche parti di essi) da uno scenario aggregativo dopo la consegna dello studio, sentiti municipi e istanti, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente (art. 6 cpv. 2 LAggr).

Queste facoltà, subordinate alle rispettive condizioni di legge, consentono quindi di correggere gli scenari aggregativi, estendendoli o riducendoli, qualora in fase di avvio o in corso di procedura emerga l'esigenza di ottimizzazione, tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni. Di conseguenza, è ora perlomeno possibile in determinati casi che la votazione consultiva non si svolga necessariamente in tutti i comuni che sono stati coinvolti in un progetto aggregativo.

L'esclusione di uno più comuni da una procedura aggregativa è avvenuta in alcuni casi nei quali le specifiche circostanze la giustificavano agli occhi del Governo.

- Ricordiamo il caso di Bissone, escluso dal comprensorio aggregativo di Val Mara prima della votazione a seguito delle prese di posizione degli organi comunali e d'intesa con tutti i municipi (RG 1327 del 13 marzo 2020).
- Più indietro nel tempo, una dozzina di anni fa, vi è stato il ridimensionamento del comprensorio aggregativo dell'Alto Mendrisiotto che ha poi portato in votazione la cittadinanza di Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride, escludendo in quella fase Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio e Riva San Vitale, con l'accordo di tutti i municipi (RG 5363 del 28 settembre 2011).
- Nel medesimo periodo, l'esclusione - a suo tempo contestata - di Sobrio da un progetto aggregativo avviato con Bodio e Giornico, nel quadro delle intricate e sovrapposte procedure che in quell'epoca hanno coinvolto, in diverse composizioni, quel Comune e il comparto della Bassa Leventina, definitivamente dipanate con risoluzione governativa n. 7214 del 18 dicembre 2012.
- In tempi recenti, in qualche misura assimilabile a un'esclusione è stato il caso di Airolo, coinvolto in una procedura di aggregazione con Quinto avviata su istanza dei due municipi nell'autunno 2009 che, dopo qualche passo iniziale, è rimasta ferma per oltre dieci anni. Trattandosi di un progetto bilaterale, una riduzione del comprensorio aggregativo al fine di stimolare almeno parzialmente il processo non è evidentemente mai entrata in considerazione. Non essendoci attualmente una modalità esplicita di chiusura di progetto, in questo caso è stato possibile orientarlo diversamente solo al momento in cui un altro Comune della regione - quello di Prato Leventina - ha manifestato interesse all'avvio di un'aggregazione, raccogliendo l'adesione di Quinto. Con l'accordo dei tre municipi è stata avviata la procedura tra Prato e Quinto, stralciando quella tra quest'ultimo e Airolo (RG 3057 del 15 giugno 2022).

Riassumendo, è attualmente data la possibilità di ridurre il comprensorio di aggregazione prima di giungere in votazione consultiva ma non è però codificata l'eventualità di chiudere la procedura per l'insieme dei comuni coinvolti.

Il tempo ha però fatto emergere alcune situazioni che a un certo momento del processo si sono bloccate durante lunghi anni, per motivi differenti quali ad esempio una diversa o mutata maturazione del convincimento delle autorità coinvolte o l'impossibilità di giungere a proposte condivise o ancora le divergenze inconciliabili quanto alle misure di supporto cantonale.

Vent'anni orsono il messaggio accompagnante la LAggr rilevava che *“la votazione deve però intervenire entro un termine ragionevole dall'inizio dello studio: per le risorse che richiede, ma pure per il rischio di perdita di attualità, di interesse, di “momento opportuno” per decidere in merito”* (MG 5355 pag. 20).

L'allestimento dello studio di aggregazione può naturalmente necessitare tempi diversi a seconda dei singoli casi (numero di comuni coinvolti, complessità delle situazioni, determinazione degli attori, ecc) e pertanto non è possibile indicare un termine assoluto entro cui concluderlo applicabile genericamente a tutti i progetti.

L'esperienza evidenzia comunque che la redazione dello studio di regola può essere conclusa in un periodo che va indicativamente da uno a tre anni, riservate situazioni particolari che necessitano approfondimenti specifici o l'attesa che si chiariscano circostanze collegate che hanno un'incidenza sull'uno o l'altro aspetto. Quando però le tempistiche si protraggono per anni e anni senza che i lavori commissionali facciano alcun passo avanti, si va evidentemente oltre il sopra evocato "termine ragionevole" per confrontarsi con la cittadinanza in votazione. Le procedure che si dilatano su un lungo arco temporale, attraversando più legislature si scollegano dalle autorità e dal dibattito pubblico, perdendo qualsiasi slancio e coinvolgimento e rendono obsoleta - e quindi inservibile - la documentazione raccolta in precedenza.

Con l'introduzione del nuovo art. 5a e la modifica dell'art. 6 cpv. 2 proponiamo di inserire nella LAggr la possibilità per il Consiglio di Stato, sentiti i municipi ed eventuali altri istanti, di chiudere una procedura in corso allorquando tali situazioni si verificano.

III. PROPOSTE DI MODIFICA E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Nuovo art. 5a

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p><i>Chiusura della procedura</i></p> <p>Art. 5a 1Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della votazione consultiva.</p> <p>2È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.</p>

Commento

cpv. 1

La possibilità di chiudere un progetto aggregativo in corso di procedura andrebbe a coprire i casi di studi che si dilatano nel tempo, "trascinandosi" per un periodo estremamente lungo, anche su più legislature comunali, perdendo completamente d'attualità, di motivazione e di interesse sia per la cittadinanza che per le autorità comunali. Si tratta di casi per i quali attualmente non è prevista una modalità di interruzione, costringendo di conseguenza a mantenere formalmente attivi processi le cui basi e documentazione diventano col tempo del tutto superate e inservibili. In tali circostanze si crea inoltre un diffuso clima di incertezza e di perdita di stimoli.

Va nondimeno evidenziato che la proposta in oggetto non vuole in alcun modo sottintendere che un processo di aggregazione possa essere avviato e interrotto a piacimento. Il principio rimane quello dell'impostazione iniziale, cioè che ogni procedura conduce a una votazione, prevedendo però una possibilità di uscita quando le circostanze lo giustificano.

Osserviamo infine che l'eventuale chiusura di una procedura non pregiudica in nulla un riavvio successivo, nel caso in cui dovesse presentarsi l'opportunità. Se la volontà degli attori è data, è assai meno laborioso attivare una nuova procedura dall'inizio, partendo da basi attualizzate, piuttosto che risistemare vecchio materiale e impostazioni superate.

cpv. 2

Il secondo capoverso conferisce agli organi comunali e alla cittadinanza il diritto di ricorso al Gran Consiglio contro le decisioni di chiusura di procedure riguardanti il loro Comune. L'ultima parola in casi controversi spetterà quindi al Legislativo cantonale, in linea con il suo ruolo centrale nelle decisioni sostanziali in tema aggregativo e in analogia con l'impugnabilità delle decisioni negative e di esclusione (art. 4a cpv. 4).

Art. 4

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><i>a) su istanza</i></p> <p>¹L'istanza per l'avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell'art. 3 lett. a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.</p> <p>²L'istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Municipio; – Consiglio comunale; – almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all'estero, ritenuto un massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l'art. 76 cpv. 2 Legge organica comunale. <p>³Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della Legge organica comunale non bloccano il diritto di istanza secondo i precedenti capoversi.</p>	<p><i>b) su istanza</i></p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 non bloccano il diritto di istanza.</p>

Commento

Viene proposto unicamente un adattamento redazionale del capoverso 3.

Art. 4a

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><i>b) decisione del Consiglio di Stato; Commissione di studio</i></p> <p>¹Entro un anno dall'introduzione dell'istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d'aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.</p> <p>²Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di modificare lo scenario proposto con l'istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni; – di non dar seguito all'istanza. <p>La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.</p> <p>³In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.</p> <p>⁴Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato ai sensi dei capoversi precedenti ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.</p>	<p><i>b) decisione del Consiglio di Stato; Commissione di studio</i></p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Contro le decisioni negative e di esclusione del Consiglio di Stato, ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.</p>

Commento

Viene esplicitata l'impugnabilità davanti al Gran Consiglio anche delle decisioni del Governo di escludere comuni o loro parti durante lo svolgimento dello studio (prima della sua consegna) analogamente a quelle di diniego e a quelle di esclusione dopo la consegna dello studio alle relative condizioni (v. art. 6 cpv. 2). Dal profilo redazionale viene eliminato il rimando ai "capoversi precedenti" in quanto non preciso e superfluo.

Art. 6

Correlato al nuovo art. 5a proponiamo un completamento dell'art. 6 cpv. 2.

Inoltre, cogliamo questa occasione per sottoporvi l'adeguamento formale del primo capoverso dell'art. 6. In merito ricordiamo che con la revisione della LAggr entrata in vigore nel 2013, il Parlamento ha disposto - di sua iniziativa - che prima dell'inoltro dello studio aggregativo al Consiglio di Stato vengano sentiti i "*Consigli comunali*" dei comuni coinvolti e solo in seguito venga allestito il già previsto preavviso municipale da allegare allo studio. L'inserimento nella legge della consultazione preventiva dei Consigli comunali non aveva

Messaggio n. 8361 del 15 novembre 2023

dato adito ad alcun commento nel rapporto commissionale né a discussione in sede di decisione. Riteniamo tuttavia che la volontà del legislatore non si limitasse ai soli Consigli comunali ma includesse pure le Assemblee comunali laddove il Consiglio comunale non è istituito, in modo che la cittadinanza dell'intero comprensorio sia al corrente dei preavvisi di tutti i Legislativi implicati. Nei passati casi di processi aggregativi che hanno coinvolto anche - ma non solo - comuni in regime assembleare da quando il disposto è applicabile (ad esempio in Verzasca e nel Medio Malcantone) è stato quindi indicato a questi ultimi di far esprimere le rispettive Assemblee, come è poi avvenuto. Per consolidare questa impostazione, proponiamo quindi di adattare l'art. 6 cpv. 1 sostituendo "Consigli comunali" con "Legislativi".

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><i>Studio d'aggregazione; preavvisi comunali</i></p> <p>Art. 6 ¹La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulata dopo aver sentito i Consigli comunali, e degli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.</p> <p>²Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.</p> <p>³In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un'adeguata informazione alla popolazione.</p> <p>⁴Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.</p> <p>⁵Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.</p>	<p><i>Studio d'aggregazione; preavvisi comunali</i></p> <p>Art. 6 ¹La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i Legislativi, e degli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.</p> <p>²Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Sentiti gli istanti e i Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può:</p> <p>a) escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente;</p> <p>b) decidere la chiusura della procedura. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Invariato.</p>

Commento

cpv. 1

La modifica proposta sostituisce *Consigli comunali* con *Legislativi*, in modo da includere esplicitamente anche le Assemblee comunali laddove il Consiglio comunale non è istituito. Inoltre viene corretto linguisticamente un termine.

Ritenuto che a suo tempo il Parlamento non ha precisato il modo di procedere per raccogliere questo preavviso, riteniamo utile segnalare - alla luce delle esperienze di applicazione di questo disposto - le modalità che i servizi cantonali, segnatamente la Sezione degli enti locali, indicano ai comuni per "sentire" i rispettivi Legislativi in questa procedura.

In primo luogo va rilevato che il preavviso formulato dal Consiglio comunale (o se del caso dall'Assemblea) non è vincolante per il Municipio, che esprimerà in seguito il proprio, eventualmente divergente, indicando in parallelo l'opinione del Legislativo.

Quanto alla forma, il preavviso del Legislativo comunale non va considerato come una risoluzione finale in senso stretto ai sensi dell'art. 13 della Legge organica comunale (LOC) o di altre leggi speciali. L'organo legislativo non è infatti investito di una competenza decisionale vera e propria sull'oggetto: la posizione che scaturirà da quest'ultimo non ha effetti vincolanti verso terzi, ma è piuttosto un'indicazione all'indirizzo del Municipio sui contenuti dello studio e la proposta aggregativa nell'ottica della presa di posizione di quest'ultimo. Questa impostazione è stata confermata di recente da questo Consiglio interpellato con ricorso, rilevando che il preavviso del Legislativo rientra tra gli atti amministrativi che non possono essere oggetto di ricorso trattandosi di un passo procedurale previsto dalla LAggr (art. 6 cpv. 1) e non di una decisione impugnabile ai sensi della LOC.

Ciò posto, per fornire al Legislativo tutte le informazioni necessarie a una presa di posizione è indicato prendere come riferimento orientativo l'usuale iter previsto dalla LOC, con la trasmissione di un messaggio municipale entro il termine di 30 giorni prima della seduta che andrà sottoposto a una o più commissioni permanenti o speciali per un rapporto da depositare 7 giorni prima della seduta. Tuttavia, in ragione della natura e della valenza particolare di questa presa di posizione si tratta piuttosto di un iter non necessariamente imperativo in tutti i passi e termini, il cui ossequio stretto è invece indispensabile per le usuali risoluzioni di Legislativo.

In seduta il Legislativo sarà chiamato a preavvisare il rapporto della Commissione di studio con una risoluzione da prendere a maggioranza semplice senza la possibilità di formulare emendamenti veri e propri allo studio, ritenuta però la facoltà di formulare eventuali suggerimenti e auspici in parallelo. La risoluzione andrà pubblicata all'albo e, trattandosi di un preavviso e non di una decisione ai sensi di legge, non è impugnabile.

cpv. 2

Come già è il caso attualmente, gli istanti e i municipi dei comuni coinvolti vanno preventivamente interpellati nel caso in cui si prospetti l'esclusione di uno o più comuni o loro parti da una procedura dopo la consegna dello studio. Viene ripresa la formulazione standardizzata riguardo tale diritto.

Viene infine inserita la facoltà di chiudere la procedura anche dopo la consegna dello studio, in analogia a quanto proposto con il nuovo art. 5a nella fase precedente.

Anche in questa fase, contro le decisioni di esclusione e di chiusura da parte del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei comuni interessati.

IV. RELAZIONI CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA; CONSEGUENZE SUI COMUNI E AMBIENTALI

Le modifiche legislative proposte non sono trattate nel programma di legislatura e non hanno incidenze finanziarie dirette né sui comuni, né sul Cantone.

Trattandosi di modifiche procedurali della legge quadro che regola le aggregazioni, esse avranno se del caso degli influssi sui comuni coinvolti in processi aggregativi.

La presente proposta non comporta conseguenze dal punto di vista ambientale.

V. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare l'adozione dell'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
(LAggr)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8361 del 15 novembre 2023,

decreta:

I

La legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 non bloccano il diritto di istanza.

Art. 4a cpv. 4

⁴Contro le decisioni negative e di esclusione del Consiglio di Stato, ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.

Chiusura della procedura

Art. 5a

¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della votazione consultiva.

²È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.

Art. 6 cpv. 1 e cpv. 2

¹La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i Legislativi, e degli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.

²Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Sentiti gli istanti e i Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può:

- a) escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente;
- b) decidere la chiusura della procedura.

È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.

Messaggio n. 8361 del 15 novembre 2023

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.